



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 81

OGGETTO: OSSERVAZIONI ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI "INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 141 BIS DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N.42, "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO", DELLA VIGENTE DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PISCIOTTA (SA) DI CUI AL D.M. 08.11.1968, CON LA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO INTESA AD ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI VALORI ESPRESSI DAGLI ASPETTI E CARATTERI PECULIARI DEL TERRITORIO TUTELATO – PRIMA FASE: ZONE AGRICOLE".

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **DODICI** del mese di **AGOSTO** alle ore **11,00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON.ETTORE LIGUORI..... SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. **3**

Assessori Assenti N°. **//**

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: OSSERVAZIONI ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI "INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 141 BIS DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N.42, "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO", DELLA VIGENTE DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PISCIOTTA (SA) DI CUI AL D.M. 08.11.1968, CON LA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO INTESA AD ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI VALORI ESPRESSI DAGLI ASPETTI E CARATTERI PECULIARI DEL TERRITORIO TUTELATO – PRIMA FASE: ZONE AGRICOLE".

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

PREMESSO che in data 21.02.2019 è stata assunta al prot. n.1527 di questo Comune la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a firma del Dir. Gen. Dott. Gino Famiglietti, avente ad oggetto *"INTEGRAZIONE, ai sensi dell'art.141 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", DELLA VIGENTE DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PISCIOTTA (Sa) DI CUI AL D.M. 08.11.1968, CON LA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO INTESA AD ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI VALORI ESPRESSI DAGLI ASPETTI E CARATTERI PECULIARI DEL TERRITORIO TUTELATO – PRIMA FASE: ZONE AGRICOLE"*, mediante la quale la Regione Campania è stata ritualmente chiamata ad esprimere il proprio parere motivato;

RILEVATO che la Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania con nota acquisita al protocollo del Comune di Pisciotta in data 18.03.2019 al n. 2334 ha trasmetto il parere motivato di competenza nell'ambito del procedimento di integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'art. 141-bis del D.lgs. 42/04 per le aree tutelate dal D.M. 08.11.1968 ricadenti nel territorio comunale di Pisciotta, censurando di fatto ab origine l'approccio metodologico adottato dal MIBAC, in quanto carente di una *<<normativa di tutela e valorizzazione avendo a riferimento gli ambiti di paesaggio in cui viene articolato il territorio campano nel redigendo Piano Paesaggistico Regionale e per il quale è in corso l'attività di condivisione di cui all'Intesa Istituzionale stipulata il 14 luglio 2016>>*;

PRESO ATTO che in data 15.04.2019 è stata assunta al prot. n.3185 di questo Comune la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo a firma del Soprintendente Arch. Francesca Casule avente ad oggetto *"Comune di Pisciotta – AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE, ai sensi dell'art.141 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", DELLA VIGENTE DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PISCIOTTA (Sa) DI CUI AL D.M. 08.11.1968, CON LA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO INTESA AD ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI VALORI ESPRESSI DAGLI ASPETTI E CARATTERI PECULIARI DEL TERRITORIO TUTELATO – PRIMA FASE: ZONE AGRICOLE"*, attivando così, ai sensi del D. Lgs.

22 gennaio 2004, n.42, i termini utili alla pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale e, dunque, alla conseguente possibilità di produrre osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che:

- con avviso pubblico prot. n. 3262 del 16.04.2019 l'Ente Comunale ha reso noto l'avvio del procedimento di integrazione al vincolo di cui al D.M. 08.11.1968 ai sensi dell'art. 14 bis del D.lgs. 42/04 e pubblicato contestualmente la "disciplina d'uso" e l'allegata cartografia di riferimento;
- a partire dal primo giorno della pubblicazione decorrono le norme di salvaguardia di cui all'art. 146 comma 1 del D.lgs. 42/2004 e che entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 139 comma 5 del D.lgs. 42/2004, il Comune, la Provincia, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla Soprintendenza competente;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'*AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE*, ai sensi dell'art.141 bis del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", *DELLA VIGENTE DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PISCIOTTA (Sa) DI CUI AL D.M. 08.11.1968, CON LA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO INTESA AD ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI VALORI ESPRESSI DAGLI ASPETTI E CARATTERI PECULIARI DEL TERRITORIO TUTELATO – PRIMA FASE: ZONE AGRICOLE*;

RITENTUTO che, come già ampiamente argomentato da questa Amministrazione con nota prot. n.2080 del 11.03.2019, che si allega alla presente proposta di deliberazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, vi sono numerose e significative criticità di natura tecnica e procedurale nella proposta di integrazione del vincolo di cui al D.M. 08.11.1968 che necessitano di approfondimento e revisione da parte della Soprintendenza competente e che di seguito si sintetizzano:

a) la cartografia di riferimento è costituita da una tavola con scala 1:5000, con numerose incongruenze in rapporto alla tavola approvata in scala 1:2000 del Piano Regolatore Generale del Comune di Pisciotta (adottato con Delibera Commissariale n. 43 del 17 ottobre 1991 e approvato con Decreto del Presidente della Comunità Montana n. 2945 del 21 giugno 1993), sulla quale è apposto uno stralcio della relativa legenda inerente alle sole zone agricole E del medesimo PRG. E' significativo, inoltre, evidenziare come tali incongruenze legate a rappresentazioni grafiche diverse per la medesima zona omogenea sulla cartografia al 5:000 e su quella al 2:000, si registrano proprio su alcune aree che risultano zonizzate nel vigente PRG come "D1 sovrapposte alla zona E3" ed in zone omogenee "E2 sovrapposte alle E3": è evidente, quindi, che il rimando "tout court" alla tavola unica allegata alla "Proposta" comporti già dal principio un'indeterminatezza nella corretta applicazione delle norme prescrittive proposte per il vincolo di cui al D.M. 08.11.1968. Si rimarca, inoltre, che in calce alla tavola di riferimento viene riportata la dicitura "Carta Tecnica Comunale 2015", in realtà si tratta della cartografia allegata al PRG adottato nell'anno 1991 ed approvato nell'anno 1993;

b) la descrizione dei valori paesaggistici presenti è sviluppata nel documento ministeriale in forma unitaria ed aggregata. Successivamente l'articolazione delle norme di conservazione è invece differenziata per zone, ma non è rapportata ad ambiti territoriali individuati in rapporto ai caratteri strutturali ed ai valori e qualità delle connotazioni paesaggistiche, bensì – si ritiene incongruamente – alla delimitazione delle sole zone agricole E, così come all'epoca individuate nella richiamata tavola del PRG, che obbediva, con tutta evidenza, a criteri e finalità di carattere esclusivamente urbanistico;

c) risulta, altresì, caratterizzato da indeterminatezza di rappresentazione e collocazione grafica sulla tavola unica allegata alla "Proposta" il percorso della ferrovia storica che si intende

“valorizzare” attraverso l’imposizione della fascia di rispetto pari a 30 metri per lato (rif. Art. 5 delle norme); né viene chiarito se tale fascia di rispetto, finalizzata alla tutela delle “opere d’arti” costituenti la ferrovia storica, debba trovare applicazione anche negli ambiti ad essa prospicienti già urbanizzati e, ancora, sulle aree poste in corrispondenza dei numerosi tratti in galleria che costituivano la dismessa arteria ferroviaria.

CONSIDERATO altresì, che nella medesima nota prot. n. 2080 del 11.03.2019 viene evidenziato l’attento, approfondito e attualizzato processo di formazione del Piano Urbanistico Comunale corroborato da studi specialistici condotti anche e soprattutto sulle aree interessate dall’integrazione della vigente dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M. 08.11.1968;

DATO ATTO

- che l’iter di formazione del PUC di Pisciotta, per la natura particolare che distingue la pianificazione urbanistica, vede confluire nel medesimo processo molteplici aspetti sia di carattere tecnico afferenti discipline distinte, sia di natura squisitamente strategica che, invece, nell’ambito della distribuzione ai vari livelli istituzionali delle competenze di gestione del territorio - in ossequio alle normative di settore nazionali e regionali e dei connessi principi costituzionalmente garantiti - coinvolgono gli enti locali, ovvero le amministrazioni democraticamente elette;
- che l’A.C. ha garantito ampia partecipazione al processo in atto e ha responsabilmente contemperato ogni aspetto ritenuto essenziale a meglio conciliare i contenuti strategici ed operativi del PUC, alle diverse istanze pervenute nelle varie fasi che si sono succedute *(in particolare, si richiamala Delibera di C.C. n.5/2017 di sospensione dell’iter che era già approvato alla prima adozione e quindi alla possibilità di recepire le “osservazioni” delle associazioni e di tutti i soggetti interessati, sospensione ispirata dalla manifesta volontà dell’ente Parco NCVDA di revisionare i contenuti del proprio Piano sovraordinato al livello comunale cui il PUC è obbligato a conformarsi; le unanimi determinazioni della commissione consiliare a suo tempo costituita; le successive D.G.C. n.101/2017 e n.27/2018 rispettivamente intervenute per armonizzare le scelte pianificatorie in itinere ad alcune specifiche condizioni sopravvenute e, a più riprese, volte ad affinare taluni contenuti accrescendo progressivamente i livelli di cura e di tutela dei caratteri distintivi del paesaggio Pisciotano e delle testimonianze storico architettoniche in esso ricadenti, il tutto, anticipando l’iniziativa Ministeriale di “Integrazione del vincolo”)*;

CONSIDERATO che, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Regione Campania circa l’adozione degli strumenti urbanistici comunali, con DGC n.18 del 11.03.2019 è stato adottato il PUC di questo comune, il quale contempla le scelte pianificatorie e le annesse norme di conservazione e/o trasformazione, puntando a perseguire l’interesse collettivo che, nel caso specifico di Pisciotta, assume un aspetto *duale* imprescindibile:

- dotare Pisciotta di un efficace strumento urbanistico che, nel rispetto della disciplina dettata dai piani sovraordinati, sappia armonizzare le esigenze della comunità insediata prospettando scenari, ancorché potenziali, di sviluppo socio economico essenzialmente incardinati alle risorse realmente disponibili;
- allo stesso tempo “conservare” mediante una ragionata valorizzazione delle caratteristiche intrinsecamente legate ai beni paesaggistici e storico testimoniali esistenti che sono integralmente attribuibili all’azione millenaria della comunità Pisciotana, e che pertanto, possono e debbono costituire la risorsa principale per il suo prossimo futuro il cui godimento va adeguatamente implementato;

RITENUTO di dover fare propria la relazione del gruppo di progettazione del PUC adottato in data 11.03.2019 con DGC n.18 il cui responsabile è il Prof. Arch. Alessandro Dal Piaz, relativa

all'istruttoria tecnica delle osservazioni presentate dai cittadini, assunta al prot. n.5413 del 26.06.2019 e che fa parte integrante del presente deliberato, con la quale si precisano in particolare i seguenti punti:

- l'osservazione numero 5 a firma dell'Ing. Tancredi *"assomma con incredibile disinvoltura molte autentiche falsità: duplica i 300 p.l. dei centri storici, già computati nel totale dei 920; computa come posti letto turistici gli alloggi per i residenti dei comparti Ti.... arriva a quantificare in 2.762 i nuovi posti letto turistici consentiti dal PUC adottato, che – ripetiamo – ammontano invece a 300 di "albergo diffuso" nei centri storici, 620 in 17 nuove strutture alberghiere e circa 30 (Piano del Parco permettendo) nell'impianto sportivo Acquabianca. In totale 950 posti letto."* A tal riguardo, va anche precisato, che il numero massimo dei nuovi posti letto è così ripartito: 440 sono previsti nella frazione Caprioli, 155 tra Pisciotta e la frazione Marina, e i restanti 55 nella contrada Pietralata. Ovvero circa il 70% alla frazione Caprioli, ambito che - per inciso - la richiamata proposta Ministeriale di "vestizione del vincolo" sembra individuare come meno significativo dal punto di vista paesaggistico. Tanto da suggerire "Nell'ambito di uno sforzo complessivo di riordino, recupero e riqualificazione paesaggistica dell'edificato esistente del territorio comunale, è in quest'area che potrebbero trovare spazio eventuali nuove mirate edificazioni, che riconnettano o riqualifichino gli insediamenti sparsi, riducendo al massimo l'interessamento di nuove aree esterne agli agglomerati attuali". (Criterio che, di fatto, già ispira il PUC adottato
- in tutta l'area sottoposta alla tutela di cui al dm 08.11.1968 e all'attuale proposta di "Vestizione del vincolo" le nuove edificazioni saranno limitate al solo piano terra (altezza massima 3,5 ml) così come già previsto per la fascia costiera a valle dell'ex ferrovia e della ex SS447 e per l'effetto di tale limitazione i posti letto si ridurranno a circa 500 (pag. 5);

RITENUTO ancora di fare propria la nota datata 01.07.2019 assunta al prot. n.5600 del 03.07.2019, a firma del redattore del PUC Prof. Arch. Alessandro Dal Piaz, che fa parte integrante del presente deliberato, con la quale si promuovono rilievi specifici alla proposta ministeriale di integrazione del vincolo paesistico (pag. 2 e 3) e si sottolineano le particolari norme a tutela degli uliveti contenute nello stesso PUC in armonia con le disposizioni zonizzative dei piani sovraordinati, in particolare del Piano del Parco Nazionale del Cilento, del PSAI e del PSEC (Autorità di Bacino) [pag. 3 e 4], piani sovraordinati che la proposta ministeriale non tiene in alcun conto;

VERIFICATO inoltre, che nella nota anzidetta del Prof. Arch. Alessandro Dal Piaz (pag. 5) si sottolinea come i modelli di sviluppo alberghiero cui si ispira il PUC comportino interventi misurati e ordinati in 17 localizzazioni da 25 a 50 posti letto e con incentivi volumetrici decurtati da 1500 a 750 mc ai preesistenti villaggi turistici, riservati a spazi e servizi comuni e non all'incremento di posti letto;

VERIFICATO ancora che nella relazione in parola si sottolinea come il cosiddetto **"consumo di suolo"** previsto nel PUC equivale al 13% del già urbanizzato e allo 0,49% dell'intera superficie comunale (pag.6);

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto in sintesi rappresentato, che appaia evidente come il contenuto nella proposta ministeriale di "vestizione del vincolo" si configuri alla stregua di un intervento sostanzialmente penalizzante per un'area costiera che necessita di interventi di riqualificazione e di nuova offerta turistica adeguata ai tempi, in grado cioè di intercettare una domanda sempre più lontana da soluzioni precarie e non confortevoli;

RITENUTO ancora che Il Ministero BAC con la proposta in parola sembra quasi voler attuare un intento punitivo nei confronti del Comune di Pisciotta impedendogli di dotarsi di un'offerta turistica adeguata al pari non solo di Palinuro (territorio contiguo) ma di Scario, Acciaroli, San Marco di Castellabate, località cilentane tutte dotate di un numero di posti letto alberghieri almeno quattro volte superiore alla dotazione attuale di Pisciotta e della sua Marina;

RITENUTO perciò che il Ministero debba rimuovere dal suo sguardo una rappresentazione falsata della realtà così come descritta da talune figure ed Associazioni che evidentemente perseguono scopi

scandalistici alterando dati e problematiche come peraltro dimostrato del Prof. Alessandro dal Piaz cui si è fatto espresso riferimento;

CONSIDERATO che l'A.C., pur sensibile ai contributi delle associazioni e di gruppi, essenzialmente costituiti da non residenti che, certo, essendo frequentatori del posto, mirano all'esclusivo o comunque prevalente godimento estivo del paese, deve tener conto che oltre l'aspetto collegato alla stagione estiva c'è - ed è ineliminabile - l'aspetto collegato al "*vissuto*" dell'intero anno quando il paese si riduce a 2.800 residenti che occorre provare a rivitalizzare con le risorse disponibili e senza alterare alcunché al di là di drammatizzazioni di maniera e di comodo;

CONSIDERATO ancora che occorre riflettere sulla complessa articolazione della realtà comunale che se, da un lato, ha conservato la sua peculiare ed incancellabile identità, da un altro lato deve necessariamente considerare come il godimento di questa identità, al di là del breve periodo estivo, sia riservato ineluttabilmente, senza misure efficaci, a sempre meno residenti, i quali, soprattutto per la quota al di sotto dei 40 anni, non trovano opportunità di lavoro collegate alle risorse esistenti in loco se non come dipendenti stagionali delle strutture turistiche esistenti con tutti i limiti e le considerazioni del caso che sfociano nell'abbandono del paese;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che sia legittimo puntare sulla creazione di un numero adeguato di posti letto alberghieri di cui 300 da recuperare nei centri storici, che senza creare mostri (ma modeste strutture da 25 a 50 posti letto) possano costituire un'opportunità per ragionevoli investimenti di operatori del posto;

RILEVATO poi che nella parte iniziale della proposta ministeriale prot.n.5317 del 21.02.2019 - al punto 1.2 della parte introduttiva (argomento integralmente ribadito nella più recente nota prot. n.3185 del 15.04.2019 di "Avvio del Procedimento") si argomenta: "*Il borgo di Rodio, oggi spopolato, potrebbe concorrere con il capoluogo e Marina ad offrire - con idonei incentivi - le volumetrie necessarie all'eventuale recupero edilizio a fini turistici contenendo le necessità di nuove edificazioni.*" **Si evidenzia e ribadisce che il PUC già prevede tali contenuti.** Quando invece si propone che "*...un sistema stagionale di navette potrebbe validamente creare il collegamento con le aree costiere nella bella stagione, localizzando nel territorio interno....strutture ricettive...*", l'assunto si appalesa nei suoi tratti paradossali, volendo addirittura incanalare la ricettività turistica nell'anzidetta frazione interna (che tra l'altro, diversamente dagli ambiti già urbanizzati delle fascia costiera, presenta un tessuto urbano in sé concluso completamente immerso nella natura agreste e nel paesaggio agricolo) costringendo gli ospiti a percorrere indomitamente una decina di km all'andata e una decina al ritorno in navetta, mentre a Marina di Pisciotta la ricettività alberghiera dovrebbe continuare ad essere prerogativa esclusiva di un unico, vecchio e inadeguato hotel costruito negli anni '60 che offre 50 posti letto in ambienti che necessitano di essere migliorati;

CONSIDERATO infine che tale impostazione mette in luce una profonda superficialità nell'interpretazione della domanda turistica e di efficaci misure di marketing, quasi coltivando un'idea punitiva di "*turismo scomodo*", lontana mille miglia dalla realtà e dalla ragionevolezza, tutelando esclusivamente chi possiede già una residenza ubicata in postazioni favorevoli e alimentando vieppiù l'utilizzazione dei villaggi turistici, tutti situati a ridosso della costa;

RITENUTO invece che tutte le reali emergenze e sensibilità storiche, archeologiche, ambientali, siano assolutamente preservate dal PUC con misure idonee e documentabili *per tabulas* (vedigli atti di indirizzo della GCn.101 del 22.11.2017 e n.27 del 23.03.2018, relative ai siti archeologici di Castelluccio del Cenotafio di Palinuro, alle torri costiere, alle spiagge identitarie di Fiumicello dell'Acquabianca/Mezzagalerà e della Gammafiola, di tutti gli uliveti, delibere tutte antecedenti la proposta ministeriale);

RILEVATO che a seguito della proposta di "*vestizione del vincolo*" sono stati adottati dall'A.C. e quindi dal PUC ulteriori cautele nell'uso del territorio esemplificate dall'abbattimento degli incentivi e villaggi turistici esistenti (da 1500 a 750 metri cubi utilizzabili per il miglioramento dei servizi e non

per incrementare i posti letto) dalla limitazione delle altezze dei fabbricati di eventuale nuova costruzione a 3,50 ml e ciò nell'intera area sottoposta al al D.M. 08.11.1968 e quindi alla “*vestizione del vincolo*” come dettagliatamente descritto nelle relazioni a firma del Prof. Arch. Alessandro Dal Piaz,

VERIFICATO che le previsioni del PUC così come configurato e come espressamente indicato nella relazione del redattore dello strumento urbanistico, Prof. Dal Piaz, prevedono nuovo consumo di suolo davvero minimo che, infatti, equivale al 13% circa del territorio già urbanizzato e allo 0,49% dell'intera superficie comunale;

RITENUTO che la “*vestizione del vincolo*” così come prospettata dalla nota ministeriale richiamata in premessa possa ulteriormente svilire lo sviluppo urbanistico e socio-economico del comune di Pisciotta rendendolo effettivamente insostenibile trattandosi di una comunità già depressa con dati allarmanti di decrescita demografica e con una disoccupazione giovanile che supera il 50%, come peraltro sottolineato in linea generale dal recente rapporto SVIMEZ per l'intero mezzogiorno che risulta aver perduto negli ultimi 15 anni ben 2 milioni di abitanti;

CONSIDERATO peraltro che l'A.C. aveva già comunicato sia al Ministero BAC che alla Soprintendenza MIBACT di Salerno di essere disponibili ad ulteriori approfondimenti e concertazioni al fine di integrare le previsioni contenute nell'adottando PUC con il punto di vista ministeriale, e ciò con nota prot. n.11207 del 18.12.2018 e con nota prot. 2257 del 15.03.2019, e che tali note sono rimaste sostanzialmente prive di riscontro;

VISTI gli artt. 139, 140, 141 e 141 bis del D.lg. 42/04 e s.m.i. con specifico riferimento al procedimento di integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico;

DATO ATTO che l'Ente comunale è individuato quale soggetto interessato e legittimato alla presentazione di osservazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 comma 5 del D.lgs. 42/04 e s.m.i.,

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e verificato, per le ragioni richiamate nella narrativa e che si sintetizzano con la misura di abbattimento degli incentivi per incrementi volumetrici ai villaggi turistici (da 1500 a 750 mc) da utilizzarsi limitatamente ai servizi senza incremento di posto letto, per la limitazione delle altezze (3,50 ml) degli eventuali nuovi fabbricati nell'intera area sottoposta al D.M.08.11.1968 e quindi della “*vestizione del vincolo*”, nonché al minimo consumo di suolo prodotto dal PUC,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE


- di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata;
- di formulare motivate osservazioni, così come in premessa rappresentate, ai sensi dell'art. 139 comma 5 del D.lgs. 42/04 e s.m.i. all'avvio del procedimento di “INTEGRAZIONE, ai sensi dell'art. 141 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, DELLA VIGENTE DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PISCIOTTA (Sa) DI CUI AL D.M. 08.11.1968, CON LA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO INTESA AD ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI VALORI ESPRESSI DAGLI ASPETTI E CARATTERI PECULIARI DEL TERRITORIO TUTELATO – PRIMA FASE: ZONE AGRICOLE” trasmesso dalla Soprintendenza ABep di Salerno ed Avellino ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 15.04.2019 al n. 3185 e per l'effetto di richiedere il ritiro dell'avviato procedimento di “INTEGRAZIONE, ai sensi dell'art. 141 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, DELLA VIGENTE DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PISCIOTTA (Sa) DI CUI AL D.M. 08.11.1968, CON LA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO INTESA AD ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI VALORI

ESPRESSI DAGLI ASPETTI E CARATTERI PECULIARI DEL TERRITORIO TUTELATO – PRIMA FASE: ZONE AGRICOLE” e di ogni altro atto presupposto e consequenziale;

- in subordine di richiedere la riformulazione della “*proposta di integrazione del vincolo*” tenendo conto di quanto innanzi esposto ed in particolare che l’A.C. ha già provveduto nell’ambito del procedimento di formazione del PUC a dotarsi di uno studio preliminare costituente il cd “*quadro conoscitivo*”(dal quale, si rimarca, è scaturito il PUC adottato) che assimila attraverso pertinenti studi specialistici le indicazioni dei livelli di pianificazione sovraordinata e dunque, può costituire la base unica di lavoro aggiornata in relazione alla quale conciliare le reciproche esigenze, anche rispetto al rilievo formulato dalla Regione Campania (*giusto parere motivato acquisito al protocollo di Pisciotta al n. 2334 del 18.03.2019*) in ordine al necessario coordinamento con le attività in itinere afferenti il Piano Paesistico Regionale da effettuarsi “...accogliendo la proposta di confronto in sede di riunione dell’operante tavolo tecnico”;
- di dichiarare la deliberazione relativa alla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

L’Assessore all’Urbanistica

Arch. Antonio Greco



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: OSSERVAZIONI ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI "INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 141 BIS DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N.42, "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO", DELLA VIGENTE DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PISCIOTTA (SA) DI CUI AL D.M. 08.11.1968, CON LA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO INTESA AD ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI VALORI ESPRESSI DAGLI ASPETTI E CARATTERI PECULIARI DEL TERRITORIO TUTELATO – PRIMA FASE: ZONE AGRICOLE".

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



il Responsabile del Servizio
arch. Domenico Conti



il Responsabile del Servizio
ing. Aurelio Positano

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 13.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12.08.2019

- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 13.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 13.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio

